

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 165



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
9 giugno 2012

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 165/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 157 del 2.6.2012	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2012/C 165/02	Causa C-443/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Cosenza — Italia) — CCIAA di Cosenza/Grillo Star Srl Fallimento (Direttiva 2008/7/CE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, lettera e) — Ambito di applicazione — Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali)	2
2012/C 165/03	Causa C-141/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 aprile 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi [Inadempimento di uno Stato — Articoli 39_42 CE — Libera circolazione delle persone — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Rifiuto di versare determinate prestazioni — Lavoratori che prestano attività lavorativa presso piattaforme petrolifere nei Paesi Bassi — Ricevibilità del ricorso]	2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

2012/C 165/04	Causa C-213/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma» [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di azione collegata e strettamente connessa ad una procedura d'insolvenza — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b) — Nozioni di «materia civile e commerciale» e di «fallimento» — Azione intrapresa sulla base di una cessione, da parte del curatore fallimentare, del suo diritto di revoca] 3	3
2012/C 165/05	Causa C-221/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 — Artogodan GmbH/Commissione europea, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Articolo 288, secondo comma, CE — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Decisione relativa alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti amfepramone) 3	3
2012/C 165/06	Causa C-415/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Galina Meister/Speech Design Carrier Systems GmbH (Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Lavoratore che afferma, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti indicati in un annuncio di assunzione — Diritto, per tale lavoratore, di accedere alle informazioni relative all'eventuale assunzione, da parte del datore di lavoro, di un altro candidato) 4	4
2012/C 165/07	Causa C-461/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB (Diritto d'autore e diritti connessi — Trattamento di dati via Internet — Lesione di un diritto esclusivo — Audiolibri resi accessibili per mezzo di un server FTP via Internet tramite un recapito IP fornito dall'operatore Internet — Ingiunzione rivolta all'operatore Internet di fornire il nominativo ed il recapito dell'utilizzatore dell'indirizzo IP) 4	4
2012/C 165/08	Causa C-523/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» — Determinazione del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l'evento dannoso — Sito Internet di un prestatore di servizi di posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di uno Stato membro — Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a un marchio registrato in un altro Stato membro] 5	5
2012/C 165/09	Causa C-549/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 aprile 2012 — Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Mercato delle macchine automatiche per la raccolta dei contenitori per bevande — Decisione che constata un'infrazione agli articoli 82 CE e 54 dell'accordo SEE — Accordi di esclusiva, impegni sui volumi di acquisti e sconti di fedeltà) 6	6
2012/C 165/10	Causa C-121/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Pro-Braine ASBL e a./Commune de Braine-le-Château (Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di una valutazione dell'impatto ambientale — Nozione di «autorizzazione») 6	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 165/11	Causa C-297/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell'Unione in materia di acque — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione)	7
2012/C 165/12	Causa C-31/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Zakopanem (Polonia) il 23 gennaio 2012 — procedimento penale contro Wojciech Ziemiński e Andrzej Kozak ...	7
2012/C 165/13	Causa C-68/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 10 febbraio 2012 — Slovenská sporiteľňa, a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky	7
2012/C 165/14	Causa C-70/12 P: Impugnazione proposta il 10 febbraio 2012 da Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2011, causa T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH/Commissione europea	8
2012/C 165/15	Causa C-120/12 P: Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-62/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	9
2012/C 165/16	Causa C-121/12 P: Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-109/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	10
2012/C 165/17	Causa C-122/12 P: Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-152/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	10
2012/C 165/18	Causa C-131/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 9 marzo 2012 — Google Spain, S.L., Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González	11
2012/C 165/19	Causa C-140/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) il 19 marzo 2012 — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey	12
2012/C 165/20	Causa C-143/12: Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica francese	12
2012/C 165/21	Causa C-149/12 P: Impugnazione proposta il 27 marzo 2012 da Xeda International SA, Pace International LLC avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 gennaio 2012, T-71/10, Xeda International SA, Pace International LLC/Commissione europea	13
2012/C 165/22	Causa C-153/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 30 marzo 2012 — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direksia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 165/23	Causa C-162/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 2 aprile 2012 — Società Airport Shuttle Express scarl e Giovanni Panarisi/Comune di Grottaferrata	14
2012/C 165/24	Causa C-163/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 2 aprile 2012 — Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl e Gianpaolo Vivani/Comune di Grottaferrata	15
Tribunale		
2012/C 165/25	Causa T-329/05: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012 — Movimondo Onlus/Commissione («Clausola compromissoria — Accordo quadro di partenariato tra l'ECHO e organizzazioni umanitarie — Convenzioni di sovvenzione — Sospensione dei pagamenti»)	16
2012/C 165/26	Causa T-554/08: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Evropaiki Dynamiki/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche dell'Unione europea nei settori doganale, delle accise e della fiscalità — Rigetto dell'offerta di un offerente — Attribuzione dell'appalto ad un altro offerente — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Criteri di selezione e di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)	16
2012/C 165/27	Causa T-49/09: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2012 — Evropaiki Dynamiki/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto comunitaria — Prestazione di servizi relativi alla manutenzione e allo sviluppo dei sistemi d'informazione della Direzione generale "Politica regionale" — Rigetto dell'offerta di un offerente — Ricorso di annullamento — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Violazione delle forme sostanziali — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)	16
2012/C 165/28	Causa T-162/09: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2012 — Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio («Ricorso di annullamento — Dumping — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»)	17
2012/C 165/29	Causa T-37/10 P: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2012 — De Nicola/BEI («Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Promozione — Esercizio di valutazione e di promozione 2006 — Decisione del comitato per i ricorsi — Portata del controllo — Assicurazione malattia — Diniego di presa a carico di spese mediche — Domanda di risarcimento danni»)	17
2012/C 165/30	Causa T-166/10: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Samskip Multimodal Container Logistics/Commissione («Ricorso di annullamento — Decisione che concede un contributo finanziario comunitario per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci — Programma Marco Polo II — Risoluzione della convenzione di sovvenzione e abbandono definitivo del progetto — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a statuire»)	18

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 165/31	Causa T-509/10: Sentenza del Tribunale 25 aprile 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Competenza del Consiglio — Sviamento di potere — Entrata in vigore — Irretroattività — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di diritto — Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare — Errore di valutazione») 18	18
2012/C 165/32	Causa T-326/11: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012 — Brainlab/UAMI (BrainLAB) [«Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo BrainLAB — Assenza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Ricorso per restitutio in integrum — Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»]..... 19	19
2012/C 165/33	Causa T-328/11: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Leifheit/UAMI (EcoPerfect) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EcoPerfect — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]..... 19	19
2012/C 165/34	Causa T-196/11: Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — AX/Consiglio 19	19
2012/C 165/35	Causa T-113/12: Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — Bial — Portela/UAMI — Probiotal (PROBIAL) 20	20
2012/C 165/36	Causa T-114/12: Ricorso proposto l'8 marzo 2012 — Bode Chemie/UAMI — Laros (sterilina) 21	21
2012/C 165/37	Causa T-119/12: Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — USFSPEI e Loescher/Consiglio 21	21
2012/C 165/38	Causa T-120/12: Ricorso proposto il 9 marzo 2012 — Shahid Beheshti University/Consiglio 22	22
2012/C 165/39	Causa T-122/12: Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — ActionSportGames/UAMI 23	23
2012/C 165/40	Causa T-127/12: Ricorso proposto il 22 marzo 2012 — Free/UAMI — Noble Gaming (FREE-VOLUTION TM) 23	23
2012/C 165/41	Causa T-131/12: Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Spa Monopole/UAMI — Orly International (SPARITUAL) 24	24
2012/C 165/42	Causa T-132/12: Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA) 24	24
2012/C 165/43	Causa T-133/12: Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Ben Ali/Consiglio 25	25
2012/C 165/44	Causa T-139/12: Ricorso proposto il 28 marzo 2012 — Wehmeyer/UAMI — Cluett, Peabody (Fairfield) 25	25



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 165/45	Causa T-140/12: Ricorso proposto il 28 marzo 2012 — Teva Pharma e Teva Pharmaceuticals Europe/EMA	26
2012/C 165/46	Causa T-141/12: Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Pro-Duo/UAMI — El Corte Inglés (GO!)	26
2012/C 165/47	Causa T-142/12: Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Aventis Pharmaceuticals/UAMI — Fasel (CULTRA)	27
2012/C 165/48	Causa T-143/12: Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Germania/Commissione	27
2012/C 165/49	Causa T-145/12: Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Bayerische Motoren Werke/UAMI (ECO PRO)	29
2012/C 165/50	Causa T-147/12: Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione	29
2012/C 165/51	Causa T-152/12: Ricorso proposto il 4 aprile 2012 — Deutsche Post/Commissione	30
2012/C 165/52	Causa T-155/12: Ricorso proposto il 2 aprile 2012 — Schulze/UAMI — NKL (Klassiklotterie)	31
2012/C 165/53	Causa T-156/12: Ricorso proposto il 5 aprile 2012 — Sweet Tec/UAMI (Forma di un ovale)	32
2012/C 165/54	Causa T-164/12: Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Alstom e altri/Commissione	32
2012/C 165/55	Causa T-168/12: Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Georgias e altri/Consiglio e Commissione	33
2012/C 165/56	Causa T-169/12: Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — CHEMK e KF/Consiglio	34



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2012/C 165/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 157 del 2.6.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 151 del 26.5.2012

GU C 138 del 12.5.2012

GU C 133 del 5.5.2012

GU C 126 del 28.4.2012

GU C 118 del 21.4.2012

GU C 109 del 14.4.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Cosenza — Italia) — CCIAA di Cosenza/Grillo Star Srl Fallimento

(Causa C-443/09) ⁽¹⁾

(Direttiva 2008/7/CE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, lettera e) — Ambito di applicazione — Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali)

(2012/C 165/02)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Tribunale Ordinario di Cosenza

Parti*Ricorrente:* CCIAA di Cosenza*Convenuta:* Grillo Star Srl Fallimento**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Cosenza — Interpretazione degli articoli 5, lettera c), e 6, lettera e), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46, pag. 11) — Imposizione di un diritto annuale relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio locali — Determinazione forfettaria del diritto annuale — Nozione di «diritti di carattere remunerativo»

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un diritto, come quello controverso nel procedimento principale, dovuto annualmente da ogni impresa per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se siffatta iscrizione ha un effetto costitutivo per le

società di capitali e tale diritto è dovuto dalle società in parola anche relativamente al periodo di tempo in cui svolgono unicamente attività preparatorie alla gestione di un'impresa.

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 aprile 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-141/10) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Articoli 39-42 CE — Libera circolazione delle persone — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Rifiuto di versare determinate prestazioni — Lavoratori che prestano attività lavorativa presso piattaforme petrolifere nei Paesi Bassi — Ricevibilità del ricorso]

(2012/C 165/03)

*Lingua processuale: l'olandese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e M. van Beek, agenti)*Convenuto:* Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: C.M. Wissels, agente)*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e E. Silveira, agenti)**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 3, paragrafo 1 e 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e degli articoli 45-48 TFUE — Rifiuto di versare determinate prestazioni a lavoratori provenienti da Stati membri dell'Unione europea che prestano attività lavorativa presso piattaforme petrolifere nei Paesi Bassi

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — F-Tex SIA/Lietuvos Anglijos UAB «Jadeccloud-Vilma»

(Causa C-213/10) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di azione collegata e strettamente connessa ad una procedura d'insolvenza — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b) — Nozioni di «materia civile e commerciale» e di «fallimento» — Azione intrapresa sulla base di una cessione, da parte del curatore fallimentare, del suo diritto di revoca]

(2012/C 165/04)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: F-Tex SIA

Convenuta: Lietuvos-Anglijos UAB «Jadeccloud-Vilma»

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) e degli articoli 1, paragrafo 2, lettera b) e 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Competenza internazionale a decidere su un'azione pauliana direttamente e strettamente connessa a una procedura d'insolvenza — Conflitto di competenze tra la giurisdizione in cui si svolge la procedura d'insolvenza e la giurisdizione del domicilio del convenuto — Azione pauliana esercitata dopo l'apertura di una procedura d'insolvenza, dall'unico creditore della società in stato di fallimento, in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge la procedura d'insolvenza, in seguito alla cessione, da parte del curatore al creditore, dei crediti della società verso i terzi

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che l'azione proposta nei confronti di un terzo da parte di un ricorrente che agisce sulla base di una cessione di credito effettuata dal curatore fallimentare designato nell'ambito di una procedura d'insolvenza, avente ad oggetto il diritto di revoca che deriva a tale curatore fallimentare dalla legge nazionale applicabile a detta procedura, rientra nella nozione di materia civile e commerciale ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 195 del 17.7.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 — Artegodan GmbH/Commissione europea, Repubblica federale di Germania

(Causa C-221/10 P) (¹)

[Impugnazione — Articolo 288, secondo comma, CE — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Decisione relativa alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti amfepramone]

(2012/C 165/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Artegodan GmbH (rappresentante: U. Reese, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e M. Heller, agenti), Repubblica federale di Germania

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 marzo 2010, T-429/05, Artegodan/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi degli articoli 235 CE e 288, secondo comma, CE, inteso ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell'adozione della decisione della Commissione C(2000) 453, del 9 marzo 2000, relativa alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti anfepramone — Violazione dell'articolo 288, secondo comma, CE — Erronea valutazione dei criteri relativi alla sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.

2) L'Artegoda GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 195 del 17.7.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesarbeitsgericht — Germania) — Galina Meister/
Speech Design Carrier Systems GmbH**

(Causa C-415/10) (¹)

**(Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE — Parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro — Lavoratore che afferma, in maniera plausibile, di
soddisfare i requisiti indicati in un annuncio di assunzione —
Diritto, per tale lavoratore, di accedere alle informazioni rela-
tive all'eventuale assunzione, da parte del datore di lavoro, di
un altro candidato)**

(2012/C 165/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Galina Meister

Convenuta: Speech Design Carrier Systems GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione degli articoli 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) e 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22), nonché dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Parità di trattamento in materia di occupazione e impiego — Onere della prova — Diritto di una persona, la cui candidatura ad un impiego in un'impresa privata non è stata accolta, di ricevere tutte le informazioni relative alla procedura di selezione al fine di poter dimostrare un'eventuale discriminazione

Dispositivo

Gli articoli 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento

fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che non prevedono il diritto, in favore del lavoratore che affermi, in maniera plausibile, di soddisfare i requisiti contenuti in un annuncio di assunzione e la cui candidatura non sia stata accolta, di accedere alle informazioni che precisano se il datore di lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto un altro candidato.

Non può tuttavia escludersi che il diniego di fornire qualunque accesso alle informazioni da parte di un convenuto possa costituire uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'accertamento dei fatti che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta. Spetta al giudice del rinvio, valutando tutte le circostanze della controversia di cui è investito, verificare se tale sia il caso che ricorre nella causa principale.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo
Högsta domstolen — Svezia) — Bonnier Audio AB,
Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget
AB, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB**

(Causa C-461/10) (¹)

**(Diritto d'autore e diritti connessi — Trattamento di dati via
Internet — Lesione di un diritto esclusivo — Audiolibri resi
accessibili per mezzo di un server FTP via Internet tramite un
recapito IP fornito dall'operatore Internet — Ingiunzione ri-
volta all'operatore Internet di fornire il nominativo ed il
recapito dell'utilizzatore dell'indirizzo IP)**

(2012/C 165/07)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB

Resistente: Perfect Communication Sweden AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54) nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Proprietà intellettuale — Diritto esclusivo, detenuto da società editrici, di mettere a disposizione del pubblico audiolibri — Pretesa violazione di tale diritto per essere stati tali libri resi accessibili mediante un server FTP (File transfer protocol), programma di sharing di dati via Internet — Ingiunzione, rivolta all'operatore Internet fornitore della connessione Internet del server mediante l'attribuzione di un indirizzo IP, di comunicare al titolare dei diritti d'autore informazioni riguardanti i nominativi e i recapiti dei soggetti registrati quali utilizzatori di tale indirizzo IP nel corso di un determinato periodo

Dispositivo

La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, dev'essere interpretata nel senso che non osta all'applicazione di una normativa nazionale, istituita sulla base dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale, ai fini dell'identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l'identità dell'abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2006/24.

Resta irrilevante, nella causa principale, la circostanza che lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla trasposizione della direttiva 2006/24 malgrado la scadenza del termine a tal fine previsto.

Le direttive 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e 2004/48 devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, nella parte in cui tale normativa consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, domanda di ingiunzione di comunicare dati di carattere personale, di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenuto debitamente conto delle esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, i contrapposti interessi in gioco.

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Wintersteiger
AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

(Causa C-523/10) (¹)

[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» — Determinazione del luogo in cui è avvenuto o può avvenire levento dannoso — Sito Internet di un prestatore di servizi di posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di uno Stato membro — Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a un marchio registrato in un altro Stato membro]

(2012/C 165/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Wintersteiger AG

Convenuta: Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Determinazione della competenza giurisdizionale su un'azione diretta a vietare l'iscrizione di un segno identico ad un marchio da parte di un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca su Internet onde ottenere su schermo, a seguito dell'introduzione di detto segno quale termine di ricerca («AdWord»), la visualizzazione automatica di pubblicità per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio in oggetto è stato registrato — Situazione nella quale il marchio è tutelato in un primo Stato membro e detta visualizzazione di pubblicità funziona solo nel dominio di primo livello («top-level domain») di detto motore di ricerca specifico ad un altro Stato membro, pur essendo accessibile a partire dal primo Stato membro e nella lingua ufficiale di quest'ultimo Stato — Criteri per determinare il «luogo in cui il fatto dannoso si è realizzato o rischia di realizzarsi»

Dispositivo

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave

identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell'inserzionista.

(¹) GU C 30 del 29.1.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 aprile 2012 — Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutssysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikkssystemer AS/Commissione europea

(Causa C-549/10 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Mercato delle macchine automatiche per la raccolta dei contenitori per bevande — Decisione che constata un'infrangimento agli articoli 82 CE e 54 dell'accordo SEE — Accordi di esclusiva, impegni sui volumi di acquisti e sconti di fedeltà)

(2012/C 165/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutssysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikkssystemer AS (rappresentanti: O. W. Brouwer, advocaat, J. Midthjell, advokat, e A. J. Ryan, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e N. Khan, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), del 9 settembre 2010, T-155/06, Tomra Systems ASA e a./Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione, del 29 marzo 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 82 CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/38.13/Prokent-Tomra), che infligge un'ammenda di 24 milioni di euro alle ricorrenti per aver messo in atto, abusando della propria posizione dominante, pratiche che comprendevano accordi di esclusiva, impegni sui volumi di acquisti e sconti di fedeltà al fine di impedire o di ritardare l'accesso di altri produttori ai mercati austriaco, tedesco, olandese, norvegese e svedese delle macchine automatiche per la raccolta di contenitori per bevande, nonché, in subordine, all'annullamento o alla riduzione sostanziale dell'ammenda

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutssysteme GmbH, Tomra Systems AB e Tomra Butikkssystemer AS sono condannate alle spese.

(¹) GU C 63 del 26.2.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Pro-Braine ASBL e a./Commune de Braine-le-Château

(Causa C-121/11) (¹)

(Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di una valutazione dell'impatto ambientale — Nozione di «autorizzazione»)

(2012/C 165/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Pro-Braine ASBL, Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere

Convenuta: Commune de Braine-le-Château

con l'intervento di: Veolia es treatment SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio) — Interpretazione dell'articolo 14 b, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) nonché dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di una valutazione dell'impatto ambientale — Nozione di «autorizzazione» — Campo di applicazione

Dispositivo

La decisione definitiva relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica esistente, adottata, in applicazione dell'articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sul fondamento di un piano di riassetto, costituisce un'«autorizzazione» a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, solo

qualora tale decisione autorizzi una modifica o un'estensione dell'impianto o del sito, tramite lavori o interventi di modifica della sua realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ai sensi del punto 13 dell'allegato II a detta direttiva 85/337, e che costituisca quindi un «progetto» in base all'articolo 1, paragrafo 2, di quest'ultima.

(¹) GU C 152 del 21.5.2011.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2012 —
Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-297/11) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE —
Politica dell'Unione in materia di acque — Piani di gestione
dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e
consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione)**

(2012/C 165/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e I. Hadjiyiannis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: G. Karipsiadis, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, 14, paragrafo 1, lettera c), e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione delle copie dei piani di gestione

Dispositivo

- 1) Non avendo predisposto entro il 22 dicembre 2009 i piani di gestione dei bacini idrografici, tanto dei bacini idrografici interamente situati nel suo territorio quanto dei bacini idrografici internazionali, e non avendo inviato alla Commissione europea entro il 22 marzo 2010 una copia di tali piani, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Inoltre, non avendo avviato entro il 22 dicembre 2008 la procedura di informazione e di consultazione pubblica in merito ai progetti di piani di gestione dei bacini idrografici, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.

- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd
Rejonowy w Zakopanem (Polonia) il 23 gennaio 2012 —
procedimento penale contro Wojciech Ziemiński e Andrzej
Kozak**

(Causa C-31/12)

(2012/C 165/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Zakopanem

Parti nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio

Wojciech Ziemiński, Andrzej Kozak

Questione pregiudiziale

Se il disposto dell'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (¹), debba essere interpretato nel senso che rientrano nelle regole tecniche, i cui progetti devono essere comunicati alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della summenzionata direttiva, anche le disposizioni legislative che definiscono le nozioni e i divieti legislativi descritti e formulati nell'articolo 29 della ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (legge del 19 novembre 2009 recante disciplina dei giochi d'azzardo, Dz.U. n. 201, pos. 1540, con modifiche).

(¹) GU L 204, pag. 37.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší
súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 10 febbraio 2012 —
Slovenská športiteľňa, a.s./Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky**

(Causa C-68/12)

(2012/C 165/13)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Attrice: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Convenuto: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (già articolo 81, paragrafo 1, CE) possa essere interpretato nel senso che è giuridicamente rilevante la circostanza che un concorrente (imprenditore) leso da un accordo di cartello di altri concorrenti (imprenditori) operi illegalmente sul mercato pertinente al momento della conclusione dell'accordo di cartello.
- 2) Se per l'interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (già articolo 81, paragrafo 1, CE) sia giuridicamente rilevante la circostanza che, al momento della conclusione dell'accordo di cartello, la legalità dell'operato di detto concorrente (imprenditore) non fosse messa in questione dai competenti organi di controllo sul territorio della Repubblica slovacca.
- 3) Se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (già articolo 81, paragrafo 1, CE) possa essere interpretato nel senso che, per constatare un accordo restrittivo della concorrenza, è necessario dimostrare il comportamento personale del rappresentante statutario oppure l'assenso personale, in forma di mandato, del rappresentante statutario di un'impresa, il quale abbia/possa aver partecipato all'accordo restrittivo della concorrenza, al comportamento di un suo dipendente, laddove l'impresa non abbia preso le distanze dal comportamento del dipendente e, al tempo stesso, sia stata finanche data attuazione all'accordo.
- 4) Se l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE (già articolo 81, paragrafo 3, CE) possa essere interpretato nel senso che è applicabile anche ad un accordo vietato ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (già articolo 81, paragrafo 1, CE), il quale per sua natura abbia l'effetto di escludere dal mercato un concorrente individualmente determinato (imprenditore) riguardo al quale sia stato successivamente constatato che effettuava transazioni in valuta estera sul mercato delle operazioni di pagamento non in contanti senza essere in possesso della relativa licenza prescritta dalla legge nazionale.

Impugnazione proposta il 10 febbraio 2012 da Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2011, causa T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH/Commissione europea

(Causa C-70/12 P)

(2012/C 165/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH (rappresentanti: F. Wijckmans, advocaat, M. Visser, avocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- in via principale: annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno violato l'articolo 101 TFUE, e omette pertanto di annullare l'articolo 1 della decisione nei confronti delle ricorrenti;
- in subordine: annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, esso ha ridotto l'importo di partenza dell'ammenda solo del 10 % e ha omissso di annullare la decisione ove questa, nel calcolo dell'ammenda, ha applicato una maggiorazione a titolo della durata dell'infrazione;
- in subordine: annullare la sentenza del Tribunale nei limiti in cui omette di annullare la decisione nella parte in cui essa limita al 25 % la riduzione dell'importo di base a titolo di un trattamento differenziato e stabilire, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, una percentuale più elevata che rifletta adeguatamente l'assenza di responsabilità delle ricorrenti per l'intesa comprendente le masse da stampaggio in PMMA e le lastre in PMMA per usi sanitari, in modo da garantire che tale maggiore riduzione sia conforme al principio generale di proporzionalità;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

La Quinn Barlo Ltd., la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH chiedono l'annullamento, nei limiti specificati nel ricorso, della sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011, nella causa T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV e Quinn Plastics GmbH/Commissione europea. La sentenza del Tribunale riguarda una presunta intesa costituita da un insieme di accordi e di pratiche concordate a carattere anticoncorrenziale nel settore dei metacrilati [decisione della Commissione C(2006) 2098 def. del 31 maggio 2006 relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati)]. La sentenza dichiara che la Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH hanno violato l'articolo 81 CE e l'articolo 53 dell'Accordo SEE partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che riguardavano le lastre compatte in polimetacrilato di metile, e considera le imprese responsabili per la loro partecipazione all'intesa dall'aprile 1998 fino alla fine di ottobre 1998 e dal 24 febbraio 2000 al 21 agosto 2000.

A sostegno del ricorso, la Quinn Barlo Ltd., la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH deducono tre motivi.

Nell'ambito del primo motivo le ricorrenti sostengono, in via principale, che, nel constatare una violazione dell'articolo 101 del TFUE, il Tribunale ha erroneamente applicato il diritto dell'Unione e/o ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾. Sia la Commissione che il Tribunale hanno adottato la posizione giuridica secondo cui una violazione dell'articolo 101 TFUE era stata dimostrata in forma giuridicamente adeguata mediante un criterio giuridico costituito da (i) prove della presenza delle ricorrenti alle quattro riunioni e (ii) assenza di prove di una pubblica presa di distanza da parte delle ricorrenti rispetto al contenuto di dette riunioni. In tal modo, la Commissione e il Tribunale avrebbero ignorato considerazioni oggettive e indiscusse tali da dimostrare che il detto criterio giuridico era inadeguato e in ogni caso insufficiente per concludere che le ricorrenti avevano violato l'articolo 101 TFUE. Di conseguenza, affidandosi a tale criterio, la Commissione e il Tribunale non avrebbero rispettato l'articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e avrebbero omesso di accertare in forma giuridicamente adeguata una violazione dell'articolo 101 TFUE.

Il secondo motivo si articola in due parti. Nell'ambito della prima parte del secondo motivo le ricorrenti sostengono, in subordine, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non conformandosi al principio generale della presunzione di innocenza in sede di rettifica della valutazione operata dalla Commissione relativamente alla durata della presunta infrazione. Per la presunzione generale di innocenza, il Tribunale non sarebbe stato nella condizione di estendere la durata del primo periodo di presunta partecipazione oltre la data della seconda riunione. Nel quadro della seconda parte del secondo motivo si sostiene, in subordine, che la decisione del Tribunale di esercitare la propria competenza estesa al merito applicando una maggiorazione del 10 % all'importo di partenza costituisce un errore di diritto, in quanto tale decisione non è conforme ai principi generali del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Nel contesto di entrambe le parti del secondo motivo, il Tribunale avrebbe violato l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

Nell'ambito del terzo motivo le ricorrenti affermano, in subordine, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la riduzione del 25 % dell'importo di base e omettendo di concedere un'ulteriore riduzione. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché il principio generale di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-62/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-120/12 P)

(2012/C 165/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: avv. A. Dreyer)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Bariatix Europe Inc., SAS

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Settima Sezione del Tribunale (Tribunale di primo grado) del 16 dicembre 2011, causa T-62/09;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per violazione da parte del Tribunale dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio⁽¹⁾ [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽²⁾] e per abuso di potere. A parere del ricorrente, avendo il Tribunale deciso che la commissione di ricorso ha

avuto ragione nel non tener conto di documenti e prove addotti dal ricorrente, esso ha interpretato erroneamente l'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Il Tribunale ha erroneamente deciso che la commissione di ricorso, avendo rifiutato di tener conto dei suddetti documenti, ha legittimamente rifiutato di esercitare il proprio potere discrezionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-109/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-121/12 P)

(2012/C 165/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrent: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza della Settima Sezione del Tribunale (Tribunale di primo grado) del 16 dicembre 2011, causa T-109/09;

— condannare l'UAMI a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, per violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽¹⁾ (RMC) [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ⁽²⁾] e per sviamento di potere. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente interpretato l'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 allorché ha dichiarato che la commissione di ricorso a ragione non ha preso in considerazione documenti ed elementi di prova

presentati dal ricorrente. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato la legittimità del diniego della commissione di ricorso di esercitare il suo potere discrezionale allorché si è rifiutata di prendere in considerazione i suddetti documenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-152/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-122/12 P)

(2012/C 165/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza della Settima Sezione del Tribunale (Tribunale di primo grado) del 16 dicembre 2011, causa T-152/09;

— condannare l'UAMI a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, per violazione da parte del Tribunale dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽¹⁾ (RMC) [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ⁽²⁾] e per sviamento di potere. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente interpretato l'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 allorché ha dichiarato che la commissione di ricorso, a ragione, non ha preso in considerazione documenti ed elementi di prova presentati dal ricorrente. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato la legittimità del diniego della commissione di ricorso di esercitare il suo potere discrezionale allorché si è rifiutata di prendere in considerazione i suddetti documenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 9 marzo 2012 — Google Spain, S.L., Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Causa C-131/12)

(2012/C 165/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrenti: Google Spain, S.L. e Google, Inc.

Convenuti: Agencia de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González

Questioni pregiudiziali

1) Per quanto concerne l'ambito territoriale di applicazione della direttiva 95/46/CE ⁽¹⁾ e, di conseguenza, della normativa spagnola sulla protezione dei dati:

1.1. Se debba ritenersi che esiste uno «stabilimento» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE, qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

- l'impresa che gestisce il motore di ricerca apre in uno Stato membro una succursale o una filiale, con l'incarico di promuovere e di vendere gli spazi pubblicitari del motore di ricerca, la quale diriga la propria attività agli abitanti di tale Stato;
- la società madre designa una filiale stabilita in tale Stato membro come suo rappresentante e responsabile del trattamento di due files specifici contenenti i dati dei clienti che hanno contrattato con tale società per la fornitura di servizi pubblicitari;
- la succursale o la filiale stabilita in uno Stato membro trasmette alla società madre avente sede al di fuori dell'Unione europea i reclami e le ingiunzioni che le sono inoltrati tanto dalle persone interessate quanto dalle autorità competenti perché sia rispettato il diritto alla protezione dei dati, anche quando tale collaborazione abbia carattere volontario.

1.2. Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE debba essere interpretato nel senso che si configura un ricorso «a strumenti situati nel territorio di detto Stato membro» qualora un motore di ricerca:

utilizzi uno spider o un robot per localizzare e indicizzare le informazioni contenute nelle pagine web alloggiare sui server di tale Stato membro

o

utilizzi un nome di dominio di uno Stato membro e indirizzi le ricerche e i risultati in funzione della lingua di tale Stato membro.

1.3. Se possa considerarsi un ricorso a strumenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE la memorizzazione temporanea delle informazioni indicizzate dai motori di ricerca in Internet. In caso di risposta affermativa a quest'ultima questione, se si possa ritenere soddisfatto tale criterio di collegamento quando la società rifiuta di rivelare il luogo in cui archivia i detti indici per ragioni di concorrenza.

1.4. A prescindere dalla risposta alle precedenti questioni, e specialmente nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione ritenesse inapplicabili i criteri di collegamento previsti all'articolo 4 della direttiva,

se, alla luce dell'articolo 8 della Carta europea dei diritti fondamentali, la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati debba essere applicata nel paese membro dove si trova il centro di gravità del conflitto e sia possibile ottenere una tutela più efficace dei diritti dei cittadini dell'Unione europea.

2) Per quanto riguarda l'attività dei motori di ricerca quali fornitori di contenuti in relazione alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati:

2.1. Quanto all'attività del motore di ricerca in Internet della società Google, quale fornitore di contenuti, consistente nel localizzare le informazioni pubblicate o messe in rete da terzi, indicizzarle in maniera automatica, memorizzarle temporaneamente e infine metterle a disposizione degli internauti secondo un determinato ordine di preferenza, qualora tali informazioni contengano dati personali di terzi,

se un'attività come quella descritta debba essere considerata rientrare nella nozione di «trattamento di dati» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46/CE.

2.2. In caso di risposta affermativa alla questione sub 2.1, e sempre con riferimento ad un'attività come quella descritta, se l'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE debba essere interpretato nel senso che la società che gestisce il motore di ricerca Google deve essere considerata «responsabile del trattamento» dei dati personali contenuti nelle pagine web da essa indicizzate.

2.3. In caso di risposta affermativa alla questione sub 2.2, se l'autorità nazionale di controllo dei dati (nel caso presente l'Agenzia spagnola per la protezione dei dati), al fine di tutelare i diritti enunciati agli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva 95/46/CE, possa ordinare direttamente al motore di ricerca della società Google di ritirare dai suoi indici un'informazione pubblicata da terzi, senza rivolgersi previamente o simultaneamente al titolare della pagina web in cui è inserita tale informazione.

2.4. In caso di risposta affermativa alla questione sub 2.3, se i motori di ricerca siano sollevati dall'obbligo di rispettare tali diritti qualora l'informazione contenente i dati personali sia stata lecitamente pubblicata da terzi e rimanga sulla pagina web di origine.

3) Rispetto alla portata del diritto alla cancellazione/opposizione al trattamento dati in relazione al diritto di oblio, si pone la seguente questione:

3.1. Se si debba ritenere che i diritti di cancellazione e congelamento dei dati, disciplinati dall'articolo 12, lettera b), e il diritto di opposizione al loro trattamento, regolato dall'articolo 14, lettera a), della direttiva 95/46/CE, implicino che l'interessato possa rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l'indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona, pubblicate sulla pagina web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali informazioni non siano divulgate agli utenti di Internet, ove reputi che detta divulgazione possa nuocergli o desideri che tali informazioni siano dimenticate, sebbene si tratti di informazioni pubblicate lecitamente da terzi.

(¹) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) il 19 marzo 2012 — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey

(Causa C-140/12)

(2012/C 165/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt

Convenuto: Peter Brey

Questioni pregiudiziali

Se l'integrazione compensativa sia da considerarsi quale «onere a carico dell'assistenza sociale» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (¹).

(¹) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; GU L 158, pag. 77.

Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-143/12)

(2012/C 165/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e S. Petrova, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che avendo omesso di rilasciare autorizzazioni conformemente agli articoli 6 e 8 e di riesaminare e, se del caso, aggiornare le autorizzazioni esistenti e di vigilare affinché tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti degli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, nonché dell'articolo 14, lettere a) e b) e dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva PRII, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (la direttiva PRII) (¹)

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva PRII, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino attraverso autorizzazione rilasciate a norma degli articoli 6 e 8 ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame se del caso riaggiornamento delle prescrizioni che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, lettere a) e b) e all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva PRII.

Il 3 novembre 2009, la Commissione inviava una lettera di messa in mora considerando che la convenuta consentiva il funzionamento di un numero considerevole di impianti esistenti (1 647 impianti) che non disponevano di un'autorizzazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva PRII. Al momento dell'invio del parere motivato, 784 impianti esistenti non disponevano ancora di autorizzazione conforme all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per quanto la situazione sia successivamente migliorata, al momento del deposito del presente ricorso, quattro impianti esistenti continuavano a funzionare nella Repubblica francese senza un'autorizzazione conforme alla direttiva.

Di conseguenza la Commissione considera che la Repubblica francese non ha ancora posto termine alla violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva PRII.

(¹) GU L 24, pag. 8.

Impugnazione proposta il 27 marzo 2012 da Xeda International SA, Pace International LLC avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 gennaio 2012, T-71/10, Xeda International SA, Pace International LLC/Commissione europea

(Causa C-149/12 P)

(2012/C 165/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International SA, Pace International LLC (rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-71/10, nonché
- annullare la decisione di non iscrivere la difenilammina (in prosieguo: la «DPA») nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (¹) del Consiglio e con cui si ingiunge agli Stati membri di revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti DPA entro il 30 maggio 2010, oppure
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca in merito alla domanda di annullamento delle ricorrenti, e
- condannare la convenuta alla totalità delle spese (comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che, respingendo la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere la DPA nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e ingiungendo agli Stati membri di revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti DPA entro il 30 maggio 2010, il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione. In particolare, secondo le ricorrenti, il Tribunale è incorso in diversi errori in sede di interpretazione dei fatti e del contesto normativo applicabile alla situazione delle ricorrenti. Ciò è risultato da una serie di errori di diritto, segnatamente:

- dichiarazione che la decisione della Commissione non fosse motivata principalmente dall'elemento di preoccupazione relativo all'eventuale formazione di nitrosammine, sebbene la motivazione espressa dal Tribunale nella sentenza deponesse a favore della tesi opposta.
- confusione delle due fasi del procedimento di valutazione relativo alla DPA ai sensi del regolamento n. 1490/2002 (²), come modificato dal regolamento n. 1095/2007 (³), che ha indotto il Tribunale a statuire erroneamente che i diritti della difesa delle ricorrenti non erano stati violati.
- constatazione che la questione relativa all'eventuale formazione di nitrosammine era stata sollevata nel giugno 2008 anziché nel gennaio 2008 come mostrerebbero chiaramente le prove documentali, che avrebbe viziato la decisione del Tribunale secondo cui il ritardo della procedura riferibile all'Autorità europea per la sicurezza alimentare non avrebbe affatto negato alle ricorrenti il loro diritto di rinuncia a sostenere l'iscrizione della DPA nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.

Per questi motivi, le ricorrenti sostengono che la sentenza del Tribunale nella causa T-71/10 debba essere annullata, così come la decisione della Commissione di non iscrivere la DPA nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e con cui si ingiunge agli Stati membri di revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti DPA entro il 30 maggio 2010.

(¹) Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (91/414/CEE) (GU L 230, pag. 1)

(²) Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GU L 224, pag. 23)

(³) Regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 246, pag. 19)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 30 marzo 2012 — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-153/12)

(2012/C 165/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Sani Treyd EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di fatto generatore dell'imposta ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche i casi di operazioni esenti, incluse le operazioni effettuate da una persona che non riveste lo status di soggetto passivo ai sensi del titolo III e di debitore dell'imposta ai sensi del titolo XI, capo 1, sezione 1, della direttiva 2006/112.
- 2) Se gli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112 ostino ad una disposizione nazionale ai sensi della quale il fatto generatore dell'imposta si verifica nel momento in cui viene effettuata l'operazione esente, invece che nel momento in cui viene soddisfatta la condizione consistente nella tassazione di tale operazione.
- 3) Se l'articolo 63 della direttiva 2006/112 osti ad una disposizione e ad una prassi nazionali, in forza delle quali il fatto generatore dell'imposta relativo ad una cessione di parti di un edificio non si verifica al momento del trasferimento della proprietà, bensì prima, e segnatamente al momento dell'esecuzione della controprestazione pattuita, la quale costituisce un'operazione esente effettuata da una persona che non riveste lo status di soggetto passivo e di debitore dell'imposta.
- 4) Se l'articolo 65 della direttiva 2006/112 osti ad una disposizione nazionale, ai sensi della quale l'esigibilità dell'imposta viene collegata ad un pagamento che sia determinato, in tutto o in parte, in natura (beni e prestazioni di servizi).

- 5) Se gli articoli 73 e 80 della direttiva 2006/112 ostino ad una disposizione nazionale ai sensi della quale, laddove il corrispettivo di un'operazione sia determinato, in tutto o in parte, in natura (beni e prestazioni di servizi), la relativa base imponibile è costituita in tutti i casi dal loro valore normale.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 2 aprile 2012 — Società Airport Shuttle Express scarl e Giovanni Panarisi/Comune di Grottaferrata

(Causa C-162/12)

(2012/C 165/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Società Airport Shuttle Express scarl, Giovanni Panarisi

Convenuto: Comune di Grottaferrata

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE n. 2454/1992 ⁽¹⁾ e il regolamento CE n. 12/1998 ⁽²⁾ ostino all'applicazione degli articoli 3, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992 nella parte in cui dispongono rispettivamente che «3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» e che «... Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. ...».
- 2) Se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE n. 2454/1992 e il regolamento CE n. 12/1998 ostino all'applicazione degli articoli 5 e 10 della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nella parte in cui dispongono rispettivamente che «... il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» e che «... il prelevamento

dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale. ...».

⁽¹⁾ GU L 251, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1998, L 4, pag. 10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il
2 aprile 2012 — Società Cooperativa Autonoleggio Piccola
arl e Gianpaolo Vivani/Comune di Grottaferrata**

(Causa C-163/12)

(2012/C 165/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl,
Gianpaolo Vivani

Convenuto: Comune di Grottaferrata

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE n. 2454/1992 ⁽¹⁾ e il regolamento CE n. 12/1998 ⁽²⁾ ostino all'applicazione degli articoli 3, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992 nella parte in cui dispongono rispettivamente che «3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» e che «... Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. ...».
- 2) Se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE n. 2454/1992 e il regolamento CE n. 12/1998 ostino all'applicazione degli articoli 5 e 10 della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nella parte in cui dispongono rispettivamente che «... Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» e che «... il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale. ...».

⁽¹⁾ GU L 251, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1998, L 4, pag. 10

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012 — Movimondo Onlus/Commissione

(Causa T-329/05) ⁽¹⁾

(«*Clausola compromissoria — Accordo quadro di partenariato tra l'ECHO e organizzazioni umanitarie — Convenzioni di sovvenzione — Sospensione dei pagamenti*»)

(2012/C 165/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale (Roma) (rappresentanti: inizialmente P. Vitali, G. Verusio, G.M. Roberti e A. Franchi, successivamente P. Vitali, G. Verusio e A. Franchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e F. Moro, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda ai sensi dell'articolo 238 CE diretta ad ottenere il pagamento di importi derivanti da convenzioni di sovvenzione e, in subordine, una domanda di annullamento di due lettere della Commissione in data 17 giugno e 27 luglio 2005.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Movimondo Onlus — Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 257 del 15.10.2005.

Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-554/08) ⁽¹⁾

(«*Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche dell'Unione europea nei settori doganale, delle accise e della fiscalità — Rigetto dell'offerta di un offerente — Attribuzione dell'appalto ad un altro offerente — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Criteri di selezione e di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione*»)

(2012/C 165/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, P. Katsimani e M. Dermizakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Bambara ed E. Manhaeve, successivamente E. Manhaeve, agenti, assistiti dall'avv. de C. Erkens)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 settembre 2008 di non prendere in considerazione l'offerta presentata dal consorzio formato dalla ricorrente e da altre società nella gara d'appalto «TAXUD/2007/AO 005» vertente sulla prestazione di servizi di consulenza aziendale, tecnica e di progetto per le applicazioni informatiche comunitarie nei settori doganale, delle accise e della fiscalità (TiMea) e di tutte le decisioni successive, compresa quella di attribuire l'appalto al contraente vincitore, proposta sul fondamento degli articoli 225 CE e 230 CE, e, dall'altro, domanda di risarcimento danni, presentata sulla base degli articoli 225 CE, 235 CE e 288 CE

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2012 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-49/09) ⁽¹⁾

(«*Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto comunitaria — Prestazione di servizi relativi alla manutenzione e allo sviluppo dei sistemi d'informazione della Direzione generale "Politica regionale" — Rigetto dell'offerta di un offerente — Ricorso di annullamento — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Violazione delle forme sostanziali — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale*»)

(2012/C 165/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e P. Katsimani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Bambara ed E. Manhaeve, poi E. Manhaeve, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 21 novembre 2008 di non accogliere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della procedura di gara d'appalto REGIO-A4-2008-01, riguardante la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi d'informazione della Direzione generale «Politica regionale» (GU 2008/S 117-155067) nonché della decisione di attribuire l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro lato, domanda di risarcimento dei danni

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2012 — Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio

(Causa T-162/09) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Dumping — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»)

(2012/C 165/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Adolf Würth GmbH & Co. KG (Künzelsau, Germania); e Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd (Shenyang, Cina) (rappresentanti: M. Karl e M. Mayer, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e B. Martenczuk, agenti); e European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J. Bourgeois, Y. van Gerven ed E. Wäkare, poi J. Bourgeois, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) L'Adolf Würth GmbH & Co. KG e l'Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd supporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dall'European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 167 del 18.7.2009.

Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2012 — De Nicola/BEI

(Causa T-37/10 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Promozione — Esercizio di valutazione e di promozione 2006 — Decisione del comitato per i ricorsi — Portata del controllo — Assicurazione malattia — Diniego di presa a carico di spese mediche — Domanda di risarcimento danni»)

(2012/C 165/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui respinge, in primo luogo, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all'annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI), in secondo luogo, le sue conclusioni volte all'annullamento della decisione di non promuoverlo a titolo dell'anno 2006, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione, e, in terzo luogo, le sue conclusioni volte ad accertare la responsabilità della BEI per le molestie da essa messe in atto nei suoi confronti nonché al risarcimento dei danni lamentati a tal titolo.

2) L'impugnazione è respinta per il resto.

3) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.*

4) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Samskip Multimodal Container Logistics/Commissione

(Causa T-166/10) (¹)

«Ricorso di annullamento — Decisione che concede un contributo finanziario comunitario per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci — Programma Marco Polo II — Risoluzione della convenzione di sovvenzione e abbandono definitivo del progetto — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a statuire»

(2012/C 165/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Samskip Multimodal Container Logistics BV (s-Gravenzande, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti K. Platteau, Y. Maasdarm e P. Broers)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson, agente, assistito dagli avv.ti J. Grayston e P. Gjørtler)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 580 della Commissione, del 27 gennaio 2010, concernente il contributo finanziario per proposte di azioni presentate nella procedura di selezione 2009 riguardante il programma dell'Unione «per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci» (programma Marco Polo II), nella parte in cui seleziona la proposta TREN/B4/SUB/01 2009 MP II/6, relativa al progetto G2G@2XL, di finanziamento per un importo pari a EUR 2 190 539.

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà i quattro quinti delle spese di Samskip Multimodal Container Logistics BV e i quattro quinti delle proprie spese.*
- 3) *Samskip Multimodal Container Logistics sopporterà un quinto delle spese della Commissione e un quinto delle proprie spese.*

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza del Tribunale 25 aprile 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

(Causa T-509/10) (¹)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Competenza del Consiglio — Sviamento di potere — Entrata in vigore — Irretroattività — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di diritto — Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare — Errore di valutazione»

(2012/C 165/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e É. Cujo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente

Dispositivo

- 1) *Il Tribunale non è competente a statuire sulla seconda parte del primo motivo.*
- 2) *Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran:*

— la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

— il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

— la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

— il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

3) Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, sono mantenuti per quanto riguarda la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, a far data dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sino al momento in cui diventa efficace l'annullamento del regolamento n. 961/2010.

4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran.

5) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012 — Brainlab/UAMI (BrainLAB)

(Causa T-326/11) (¹)

[«Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo BrainLAB — Assenza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Ricorso per restitutio in integrum — Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 165/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brainlab AG (Feldkirchen, Germania) (rappresentante: avv. J. Bauer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 aprile 2011 (procedimento R 1596/2010-4), relativo al ricorso per restitutio in integrum e alla domanda di rinnovo della registrazione del marchio BrainLAB presentati dalla ricorrente

Dispositivo

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(UAMI) del 15 aprile 2011 (procedimento R 1596/2010-4) è annullata.

2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Leifheit/UAMI (EcoPerfect)

(Causa T-328/11) (¹)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EcoPerfect — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 165/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentante: avv. G. Hasselblatt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 31 marzo 2011 (procedimento R 1658/2010-1), relativo ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo EcoPerfect.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Leifheit AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — AX/Consiglio

(Causa T-196/11)

(2012/C 165/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AX (Polotsk, Bielorussia) (rappresentante: avv. M. Michalaukas)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2011/69/PESC del Consiglio del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare la decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione e su una lesione del diritto della difesa, in quanto la motivazione degli atti impugnati non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto gli atti impugnati non sono suffragati dai fatti.
- 3) Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la restrizione all'ingresso ed al transito nel territorio dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — Bial — Portela/UAMI — Probiotal (PROBIAL)

(Causa T-113/12)

(2012/C 165/35)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti B. Braga da Cruz e J. Pimenta)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Probiotal SpA (Novara, Italia)

Conclusioni

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 dicembre 2011, procedimento R 1925/2010-4;
- ingiungere al convenuto di negare la registrazione del marchio comunitario n. 2408128 «PROBIAL»; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in blu scuro e blu chiaro «PROBIAL», per prodotti delle classi 1, 5 e 31 — Domanda di marchio comunitario n. 2408128

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio portoghese n. 155284 del marchio denominativo «Bial», per prodotti della classe 5; il marchio «Bial» in quanto ben noto in Portogallo; la registrazione di marchio comunitario n. 1400183 del marchio figurativo in bianco e nero «Bial», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 42; la registrazione di marchio spagnolo n. 2026481 del marchio figurativo in bianco e nero «Bial», per servizi della classe 35; la registrazione internazionale n. 490635 del marchio in caratteri standard «Bial», per prodotti della classe 5; l'insegna di stabilimento n. 868 del segno figurativo «Bial»; il nome di stabilimento n. 35157 per la parola «Bial»; il logo n. 951 del segno figurativo «Bial»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i marchi di cui trattasi non fossero simili e non potessero essere confusi.

Ricorso proposto l'8 marzo 2012 — Bode Chemie/UAMI — Laros (sterilina)**(Causa T-114/12)**

(2012/C 165/36)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese***Parti**

Ricorrente: Bode Chemie GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: N. Aicher, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laros Srl (Cremona)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 gennaio 2012, procedimento R 2423/2010-4; e
- condannare il convenuto alle spese, ivi compresi i costi del procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «sterilina», di colore bianco e rosso, per prodotti delle classi 3 e 5 — domanda di marchio comunitario n. 8120032

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario «STERILLIUM» n. 221168, per prodotti della classe 5; marchio comunitario figurativo di colore blu e bianco «BODE Sterillium» n. 6262257, per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché, al contrario di quanto

affermato dalla commissione di ricorso, una valutazione globale dei criteri pertinenti dell'identità e/o somiglianza tra i prodotti, della somiglianza tra i segni e del carattere distintivo del marchio su cui si fonda l'opposizione induce a ravvisare un rischio di confusione per il pubblico.

Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — USFSPEI e Loescher/Consiglio**(Causa T-119/12)**

(2012/C 165/37)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgio) e Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2001, n. 2011/866/UE, sulla proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio che adegua, con decorrenza 1° luglio 2011, le remunerazioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea nonché i coefficienti correttivi applicati alle suddette remunerazioni e pensioni;
- condannare il Consiglio a pagare al ricorrente Loescher nonché agli altri funzionari e agenti dell'Unione europea, gli arretrati di remunerazione e di pensione cui hanno diritto dal 1° luglio 2001, maggiorato degli interessi di mora calcolati, a partire dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti;
- condannare il Consiglio a pagare alla USF e ai ricorrenti 1 EUR simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito in ragione dell'illecito omissivo con l'adozione della decisione del Consiglio 19 dicembre 2001, n. 2011/866/UE;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano motivi con i quali deducono:

- da un lato, violazione degli articoli 64, 65 e 65 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, degli articoli 1 e 3 del suo allegato XI, dei principi di leale collaborazione e di coerenza, discendono dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché dei principi del legittimo affidamento e dell'obbligo derivante dall'adagio *patere legem quam ipse feristi* e
- dall'altro lato, violazione delle decisione del Consiglio 23 giugno 1981, che istituisce la procedura di concertazione tripartita non essendosi assicurato che i punti di vista del personale e delle autorità amministrative siano effettivamente conosciute dai rappresentanti degli Stati membri prima dell'adozione delle decisione controversa.

Ricorso proposto il 9 marzo 2012 — Shahid Beheshti University/Consiglio

(Causa T-120/12)

(2012/C 165/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Shahid Beheshti University (Téhéran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione del Consiglio del 23 maggio 2011, n. 2011/299/PESC, nella parte in cui riguarda la ricorrente e,
 - dichiarare inapplicabile alla ricorrente la decisione del 26 luglio 2010, n. 2010/413/PESC, in applicazione dell'art. 277 TFUE e,
 - annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 23 maggio 2011, n. 503, che dà attuazione al regolamento UE n. 961/2010 nella parte in cui riguarda la ricorrente e,
 - dichiarare inapplicabile alla ricorrente il regolamento UE n. 961/2010, in applicazione dell'articolo 277 TFUE e,
 - annullare la decisione del Consiglio del 1° dicembre 2011, n. 2011/783/PESC, nella parte in cui riguarda la ricorrente e,
 - annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1245/2011, del 1° dicembre 2001, nella parte in cui riguarda la ricorrente e,
 - annullare la decisione contenuta nella lettera del Consiglio indirizzata alla ricorrente, in data 5 dicembre 2011 e,
 - condannare il Consiglio alle spese.
- ## Motivi e principali argomenti
- A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
- 1) Con il primo motivo deduce il difetto di base legale della decisione 2010/413/PESC, che formerebbe la base legale della decisione 2011/299/PESC, nonché violazione dei Trattati e del diritto internazionale. La decisione 2010/413/PESC dovrebbe pertanto essere considerata inapplicabile alla ricorrente.
 - 2) Con il secondo motivo deduce difetto di base legale del regolamento n. 961/2010, che costituirebbe il fondamento giuridico del regolamento di esecuzione n. 503/2011. La ricorrente sostiene che l'articolo 215 TFUE non può conferire fondamento giuridico al regolamento n. 961/2010, dal momento che la decisione 2010/413/PESC a cui tale regolamento intenderebbe dare attuazione nell'ordinamento giuridico interno dell'Unione non è stata adottata conformemente al capitolo 2 del titolo V del TUE. Il regolamento n. 961/2010 dovrebbe pertanto essere dichiarato inapplicabile alla ricorrente.
 - 3) Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 215 TFUE, in occasione della procedura di iscrizione della ricorrente nell'allegato VIII del regolamento n. 961/2010 mediante il regolamento di esecuzione n. 503/2011.
 - 4) Con il quarto motivo deduce violazione, mediante la decisione 2011/299/PESC e il regolamento di esecuzione n. 503/2011 dei diritti di difesa, della buona amministrazione e del diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale, poiché il Consiglio non ha rispettato il diritto al contraddittorio, l'obbligo di notifica, l'obbligo di sufficiente motivazione.
 - 5) Con il quinto motivo deduce violazione del principio di proporzionalità.
 - 6) Con il sesto motivo deduce violazione del diritto al rispetto della proprietà.
 - 7) Con il settimo motivo deduce che l'iscrizione della ricorrente nell'elenco degli enti sanzionati sarebbe frutto di un errore di fatto in quanto la ricorrente non sarebbe, in quanto pubblica università, dotata di una personalità giuridica senza la rappresentazione da parte del ministero della difesa e del sostegno logistico alle forze armate nell'organismo dirigente né detenuta controllata da tale ministero, né implicata nelle ricerche scientifiche sulle armi nucleari.

Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — ActionSportGames/UAMI**(Causa T-122/12)**

(2012/C 165/39)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il danese***Parti**

Ricorrente: ActionSportGames A/S (Humblebæk, Danimarca) (rappresentante: avv. W. Rebernik)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FN Herstal SA (Herstal, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto del 12 gennaio 2012 nel procedimento R 2096/2010-1;
- confermare la decisione della divisione d'opposizione del 24 settembre 2010 (procedimento B 1 344 904);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ActionSportGames A/S.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SCAR» per prodotti della classe 28 nella domanda di marchio comunitario n. 5 750 054.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: FN Herstal SA.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo belga non registrato «SCAR» per prodotti delle classi 13 e 28.

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata respinta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d'opposizione è stata annullata e il procedimento è stato rinviato alla divisione d'opposizione.

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che non sussiste rischio di confusione tra i marchi opposti, poiché i prodotti di cui trattasi sono fondamentalmente diversi, in quanto i prodotti della FN Herstal sono costituiti da vere e proprie armi da fuoco per uso militari, mentre i prodotti della ricorrente sono riproduzioni e armi giocattolo per fini sportivi e ludici.

Ricorso proposto il 22 marzo 2012 — Free/UAMI — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM)**(Causa T-127/12)**

(2012/C 165/40)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese***Parti**

Ricorrente: Free (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. Y. Coursin)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Noble Gaming Ltd (Praga, Repubblica ceca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 13 dicembre 2011, procedimento R 2326/2010-2;
- dichiarare che i marchi anteriori invocati e, più in particolare, il marchio denominativo francese FREE n. 1734391 sono simili al marchio contestato «FREEVOLUTION TM», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e, a fortiori, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;
- dichiarare che la domanda di registrazione del marchio contestato deve essere respinta sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e, a fortiori, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese di giudizio sostenute sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «FREEVOLUTION TM», per prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42 — Marchio comunitario richiesto n. 8206443

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo francese «free LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX» n. 99785839, per prodotti e servizi delle classi 9 e 38; marchio denominativo francese «FREE» n. 1734391; marchio denominativo francese «FREE MOBILE» n. 73536224, per prodotti della classe 9; denominazione sociale «FREE» utilizzata nella normale prassi commerciale in Francia; nome di dominio «FREE.FR» utilizzato nella normale prassi commerciale.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in quanto si rende necessaria una distinzione nella valutazione della somiglianza dei segni ai sensi di ciascuno di tali articoli; violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto sussiste effettivamente un rischio di confusione tra i marchi in conflitto; nonché, violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in quanto esiste un nesso tra i marchi «FREE» e «FREEEVOLUTION TM» di modo che l'esistenza del marchio contestato recherebbe pregiudizio al marchio notorio «FREE».

Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Spa Monopole/UAMI — Orly International (SPARITUAL)

(Causa T-131/12)

(2012/C 165/41)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: L. De Brouwer, E. Cornu e É. De Gryse, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Orly International, Inc. (Van Nuys, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 9 gennaio 2012, procedimento R 2396/2010-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SPARITUAL», per prodotti della classe 3 — Marchio comunitario richiesto n. 3631884

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazioni Benelux dei marchi denominativi «SPA» e «Les Thermes de Spa» per prodotti e servizi delle classi 3, 32 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 nella valutazione della notorietà del marchio denominativo «SPA» della classe 32, e violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del citato regolamento n. 207/2009 nella valutazione del rischio di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio «SPA».

Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)

(Causa T-132/12)

(2012/C 165/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Sarojini Nagar, India) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brandconcern BV (Amsterdam, Olanda)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 gennaio 2012, procedimento R 2308/2010-1, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del marchio per i prodotti registrati nelle classi 6 e 7; e
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «LAMBRETTA» per prodotti delle classi 6, 7 e 28 — registrazione comunitaria n. 1618982.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di decadenza: la parte ha motivato la sua richiesta ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso tre errori nel valutare gli elementi di prova a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera c). Se la commissione di ricorso avesse applicato correttamente la giurisprudenza derivante dalla causa T-415/09, Vallis/New Yorker e/o La Mer Technology Inc/Laboratoires Goemar SA (causa C-259/02) e/o se avesse riesaminato gli elementi di prova, avrebbe ritenuto che esistesse un uso effettivo di prodotti delle classi 6 e 7 con il consenso di Scooters India Ltd.

Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Ben Ali/Consiglio

(Causa T-133/12)

(2012/C 165/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: avv. A. de Saint Remy)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell'articolo 64 del suo regolamento di procedura, intesa ad ottenere che la Commissione divulghi «tutti i documenti relativi all'adozione» del regolamento impugnato;
- annullare il regolamento impugnato nella misura in cui lo riguarda;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare al ricorrente una somma complessiva di EUR 50 000 a titolo di risarcimento dei danni per tutte le cause considerate senza distinzione;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare al ricorrente una somma di EUR 7 500 per le spese di difesa affrontate a sostegno del presente ricorso oltre, conformemente all'articolo 91 del regolamento di procedura, a quelle a titolo di spese ripetibili affrontate a sostegno del presente ricorso.

— condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione del Consiglio del 27 gennaio 2012, n. 2012/50/PESC, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone e identità in considerazione della situazione in Tunisia ⁽¹⁾ e, dall'altro lato, il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce sette motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-301/11, Ben Ali/Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 27, pag. 11.

⁽²⁾ GU 2011, C 226, pag. 29.

Ricorso proposto il 28 marzo 2012 — Wehmeyer/UAMI — Cluett, Peabody (Fairfield)

(Causa T-139/12)

(2012/C 165/44)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wehmeyer GmbH & Co. KG (Aachen, Germania) (rappresentante: avv. C. Weil)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cluett, Peabody & Co. Inc. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 gennaio 2012 nel procedimento R 2509/2010-1;
- respingere l'opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alla domanda di registrazione del marchio comunitario «Fairfield»; e
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Fairfield» per prodotti delle classi 3, 14, 18 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 6294342

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 3079481 del marchio figurativo «FAIRFIELD BY ARROW», per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: parziale rigetto del marchio controverso

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i due marchi.

Ricorso proposto il 28 marzo 2012 — Teva Pharma e Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

(Causa T-140/12)

(2012/C 165/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Teva Pharma BV (Utrecht, Paesi Bassi) e Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Anderson, Queen's Counsel, K. Bacon, barrister, G. Morgan e C. Drew, solicitors)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

- Annullare la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali, contenuta nella lettera del 24 gennaio 2012, che nega di convalidare la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presentata dalle ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo, con cui affermano che il diniego di convalidare la domanda di autorizzazione di una versione generica di un medicinale orfano è contrario all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 141/2000⁽¹⁾, correttamente interpretato. In particolare, l'esclusione di una versione generica di un medicinale orfano dal mercato per un periodo superiore a quello di dieci anni fissato all'articolo 8,

paragrafo 1, del richiamato regolamento, è contraria al tenore letterale e all'effetto dell'articolo 8, nonché alla politica sottesa a detto regolamento e ai relativi lavori preparatori. Le ricorrenti sostengono inoltre che l'articolo 8, paragrafo 3, consente che sia concessa un'autorizzazione per un medicinale simile durante tale periodo di dieci anni, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in presenza di talune circostanze specifiche. Tale autorizzazione non dovrebbe comunque comportare l'effetto di estendere l'esclusiva di mercato di dieci anni del primo medicinale orfano.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Pro-Duo/UAMI — El Corte Inglés (GO!)

(Causa T-141/12)

(2012/C 165/46)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pro-Duo (Gent, Belgio) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

- Sospendere il procedimento fino all'avvenuta definizione del procedimento di cancellazione n. 5011 C;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 gennaio 2012 nel procedimento R 1373/2011-4, nella parte in cui ha negato la sospensione del procedimento fino all'avvenuta definizione del procedimento di cancellazione, oppure annullare la decisione nella sua interezza; e
- condannare il convenuto alle spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in nero, bianco e grigio «GO!», per prodotti della classe 3 — Domanda di marchio comunitario n. 8859712

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 6070981 del marchio figurativo «GO GLORIA ORTIZ», per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ha commesso un errore di diritto nel negare la sospensione del procedimento; e violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i due marchi.

Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Aventis Pharmaceuticals/UAMI — Fasel (CULTRA)

(Causa T-142/12)

(2012/C 165/47)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aventis Pharmaceuticals, Inc. (New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Gilbey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fasel Srl (Bologna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012 nel procedimento R 2478/2010-1;
- fornire la propria opinione motivata, con riferimento alla somiglianza dei segni, se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato i fatti e le valutazioni; e
- condannare la parte soccombente alle spese sopportate dalla ricorrente nel presente come nei precedenti procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «CULTRA», per prodotti della classe 10 — Domanda di marchio comunitario n. 7534035

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio ceco n. 301724 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio tedesco n. 30406574 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio finlandese n. 233638 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio inglese n. 2355273 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio ungherese n. 183214 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione della regola 50 del regolamento n. 2868/95 della Commissione e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso: i) ha fondato il suo ragionamento e la sua decisione su un fatto che non era allegato o presentato dalle parti, né riportato nella decisione controversa, in particolare sul fatto che il segno controverso sarà primariamente o esclusivamente percepito come «ULTRA», accompagnato da un elemento figurativo arrotondato; ii) non ha tenuto conto di argomenti ed elementi di prova significativi presentati dalla ricorrente, in relazione alla somiglianza concettuale, non ha correttamente messo a confronto i segni rispetto alla loro impressione d'insieme ed non ha di conseguenza applicato la regola della comparazione globale, come definita dalla Corte di giustizia; iii) non ha effettuato una valutazione del rischio di confusione basandosi sulle sole circostanze che erano state addotte dinanzi ad essa; e iv) non ha legittimamente tenuto conto dell'interdipendenza dei rilevanti fattori complessivi, in particolare, dell'identità o della somiglianza dei prodotti e servizi e della somiglianza tra segni.

Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Germania/Commissione

(Causa T-143/12)

(2012/C 165/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, K. Petersen e avv. U. Soltész)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 della decisione della convenuta del 25 gennaio 2012, C(2012) 184 def., relativa all'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) concesso alla Germania a favore della Deutsche Post AG;
- annullare gli articoli 4-6 della decisione della convenuta del 25 gennaio 2012, C(2012) 184 def., relativa all'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) concesso alla Germania a favore della Deutsche Post AG;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

- 1) Primo motivo: la Commissione, affermando che la «sovvenzione al regime pensionistico» ha favorito un'impresa, ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La «sovvenzione al regime pensionistico» è versata direttamente al fondo pensione per i funzionari postali e indirettamente ai funzionari postali in pensione, con la conseguenza che essa non è concessa ad un'impresa. La ricorrente fa valere che la Deutsche Post AG non beneficia nemmeno di un aiuto indiretto.

- 2) Secondo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sostenendo che la «sovvenzione al regime pensionistico» ha compensato i costi che devono essere «normalmente» sopportati dalle imprese

La ricorrente ritiene che la «sovvenzione al regime pensionistico» compensi integralmente i costi sociali atipici per la concorrenza che le imprese non devono «normalmente» sopportare. I costi compensati da tale sovvenzione costituiscono inoltre un «onere speciale» ai sensi della sentenza *Danske Busvognmænd* ⁽¹⁾.

- 3) Terzo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in subordine: l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE), prendendo in considerazione i ricavi di tariffe regolamentate

La ricorrente ritiene che il «vantaggio comparativo» non provenga dalla «sovvenzione al regime pensionistico» e sia completamente indipendente da questa. Il «vantaggio comparativo» proviene da tariffe regolamentate e, di conseguenza, da risorse diverse da quelle statali (sentenza *PreussenElektra* ⁽²⁾). La ricorrente sostiene che i costi non sono oggetto di una doppia compensazione. Pertanto, nessun «aiuto» è dichiarato incompatibile con il mercato interno e recuperato. A parere della ricorrente, la Commissione eccipisce solamente un «aiuto» per recuperare retroattivamente i ricavi della Deutsche Post AG.

- 4) Quarto motivo: la Commissione ha violato gli articoli 107 e 108 TFUE nonché il regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽³⁾, ordinando illegittimamente, nell'ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato, il recupero di ricavi di tariffe regolamentate e commettendo, così, uno sviamento di potere e di procedura

La ricorrente rileva che la Commissione può recuperare legittimamente i ricavi in tale forma solo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽⁴⁾, e non in quello di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

- 5) Quinto motivo: la Commissione ha violato gli articoli 107 e 108 TFUE nonché il regolamento n. 659/1999, avviando illegittimamente un procedimento in materia di aiuti di Stato avverso un «sovvenzionamento incrociato» e commettendo così uno sviamento di potere e di procedura

La ricorrente sostiene che l'asserito «sovvenzionamento incrociato» proviene da tariffe regolamentate, vale a dire da risorse diverse da quelle statali, e che esso non costituisce quindi un aiuto. A suo parere, neanche un siffatto «sovvenzionamento incrociato» può formare oggetto di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

- 6) Sesto motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in subordine: l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE), effettuando calcoli errati nel confronto dei costi sociali

La ricorrente ritiene che il valore di riferimento determinato dalla Commissione sulla base dei contributi salariali sia troppo elevato, dato che, in forza del diritto tedesco relativo alla previdenza sociale, il datore di lavoro sopporta solamente gli oneri a suo carico. Poiché la Commissione ha già preso in considerazione gli oneri salariali nella base del salario («salario lordo fittizio»), il fatto di riprendere in considerazione tali oneri nel valore di riferimento comporta, secondo la ricorrente, un doppio computo. La ricorrente sostiene inoltre che l'aumento della base del salario non è corretto, in quanto il trattamento dei funzionari postali è superiore al livello salariale dei concorrenti privati.

- 7) Settimo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in subordine: l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE), affermando che anche la «sovvenzione al regime pensionistico» costituisce un aiuto (incompatibile con il mercato interno) per il periodo compreso tra il 1995 e il 2002

- 8) Ottavo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 1, lettera b), sub i), del regolamento n. 659/1999, sostenendo che la sovvenzione al regime pensionistico costituisce un nuovo aiuto

La ricorrente rileva che le constatazioni della Commissione si basano su un'errata valutazione dei fatti.

- 9) Nono motivo: la Commissione ha violato gli articoli 14, paragrafo 1, e 7, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999, ordinando alla Germania di recuperare l'aiuto (articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata) e di prevenire qualunque vantaggio comparativo in futuro (articolo 4, paragrafo 4, della decisione impugnata), mentre tali misure sono estranee al diritto degli aiuti di Stato

La ricorrente fa valere che il recupero previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata non riguarda l'«aiuto», bensì i ricavi della Deutsche Post AG da tariffe postali regolamentate. A parere della ricorrente, non è possibile far cessare l'infrazione riducendo l'«aiuto», come prescritto dalla Commissione. Infatti, una riduzione della «sovvenzione al regime pensionistico» non avrebbe alcuna incidenza sull'importo del «vantaggio comparativo». La ricorrente sostiene che la cessazione dell'infrazione, stabilita dall'articolo 4, paragrafo 4, della decisione impugnata, richiede una modifica della regolamentazione dei prezzi e pregiudica pertanto la sovranità regolamentare della Germania.

- 10) Decimo motivo: a causa della sua inattività e della lunghezza inadeguata del procedimento, la Commissione ha violato l'articolo 6 TUE, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il principio di buona amministrazione nonché l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999

-
- (¹) Sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2004, *Danske Busvognmænd/Commissione* (T-157/01, Racc. 2004, II 917).
- (²) Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, *PreussenElektra* (C-379/98, Racc. 2001, I-2099).
- (³) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
- (⁴) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Bayerische Motoren Werke/UAMI (ECO PRO)

(Causa T-145/12)

(2012/C 165/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. C. Onken)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 gennaio 2012, procedimento R 1418/2011-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ECO PRO» per prodotti delle classi 9 e 12 — Registrazione internazionale (RI) n. W 1059979

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della protezione per la registrazione internazionale che designa l'Unione europea

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la registrazione internazionale del marchio della ricorrente fosse priva di carattere distintivo ai sensi di tale articolo.

Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione

(Causa T-147/12)

(2012/C 165/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: K. Landry e G. Schwendinger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione REM 02/09 del 16 settembre 2011 [C(2011) 6393 def.];

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione REM 02/09 del 16 settembre 2011 [C(2011) 6393 def.], con cui si accerta che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare riguardante le importazioni di funghi in scatola del genere *Agaricus* provenienti dalla Cina effettuate dalla ricorrente nel 2004 e nel 2006.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale

— La ricorrente nutre dubbi in merito alla valutazione della Commissione secondo la quale nella fattispecie in esame si sarebbe verificato un errore da parte delle autorità doganali.

— In ogni caso, la ricorrente non avrebbe potuto rilevare l'(asserito) errore. Alla ricorrente, in buona fede e sperimentata, non si può addebitare alcuna mancanza di diligenza. Tenuto conto della complessità della situazione giuridica e dell'esperienza pluriennale delle autorità tedesche, la stessa avrebbe potuto invocare la sussistenza di un legittimo affidamento.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 239 del codice doganale

— La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto di natura formale negando sic et simpliciter anche lo sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale mediante un mero rinvio al diniego ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, senza effettuare alcun distinto controllo.

— Inoltre, la Commissione avrebbe commesso anche un errore di diritto di natura sostanziale non riconoscendo che nel caso di specie sussistevano le circostanze particolari di cui all'articolo 239 del codice doganale ed erano soddisfatte le condizioni per la concessione di uno sgravio ai sensi di tale disposizione.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione di principi generali del diritto

La ricorrente contesta inoltre alla Commissione di aver violato con la decisione impugnata il principio di diritto primario della tutela del legittimo affidamento, il principio di proporzionalità, il principio di buona amministrazione e il principio della parità di trattamento.

Ricorso proposto il 4 aprile 2012 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-152/12)

(2012/C 165/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare gli articoli 1 e 2 nonché gli articoli da 4 a 6 della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, relativa alle misure C 36/2007 (ex NN 25/2007) adottate dalla Germania a favore della Deutsche Post AG [K(2012) 184 def.];

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, complessivamente, tredici motivi.

A. A sostegno della sua domanda di annullamento dell'articolo 1, nonché degli articoli da 4 a 6, della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, la ricorrente invoca dieci motivi

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

— per erroneità e contrarietà alla giurisprudenza «Combus» del Tribunale⁽¹⁾ della classificazione come aiuto di Stato del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi sopportati da un'ex-impresa statale a titolo di pensioni, ereditati dal passato;

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 1, lettera b), (i), del regolamento (CE) n. 659/1999⁽²⁾

— per erronea classificazione del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi a titolo di pensioni ereditati dal passato quale «nuovi» aiuti

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

— in quanto la disciplina tariffaria è stata erroneamente considerata come elemento di aiuto in contrasto con la giurisprudenza «PreussenElektra» della Corte⁽³⁾ nonché per la contestazione di un mero (asserito) errore di allocazione dei costi tra due gruppi di prodotti quale elemento di aiuto;

4) Quarto motivo, vertente sul difetto di competenza e errore di valutazione nonché violazione del divieto di discriminazione e dell'obbligo di cooperazione leale con gli Stati membri

— per intervento retroattivo sulla disciplina tariffaria nazionale nonostante tale disciplina fosse nota da tempo, anche in contrasto con il complesso della prassi decisionale sinora adottata dalla Commissione.

5) Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafi 1 e 3, TFUE

— per erronea determinazione dei contributi previdenziali a carico dei concorrenti privati (in prosieguo: il «Benchmark») nonché incremento fittizio degli importi lordi effettivi dei funzionari quale base imponibile per l'applicazione del «Benchmark»;

6) Sesto motivo, vertente sul difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE

— in quanto il contenuto estremamente ampio della decisione impugnata sarebbe, in parte non chiaro, contraddittorio o incomprensibile e la connessione tra le singole parti non sarebbe evidente;

7) Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di determinatezza e dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

— per descrizione contraddittoria e per insufficiente chiarezza delle modalità di calcolo della somma rimborsabile.

8) Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una «ragionevole durata del procedimento» quale elemento del diritto ad una «buona amministrazione» in conformità all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali») e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99

— per una durata del procedimento superiore a dodici anni, intercorsa tra la decisione di avvio del procedimento del 1999 e la decisione impugnata del 25 gennaio 2012;

9) Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una «buona amministrazione» ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali nonché dell'articolo 15 del regolamento n. 659/99

— per l'inerzia totale relativamente alla disciplina tariffaria di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del Postgesetz (legge sulla posta; in prosieguo: il «PostG»), nota alla Commissione almeno dal 1999, ma divenuta oggetto del procedimento solo dopo più di undici anni con la decisione di proroga del 10 maggio 2011;

10) Decimo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali tutelati della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di buona amministrazione nonché dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99

— per inosservanza del carattere conclusivo del procedimento della decisione del 2002, che, contrariamente al dovere imperativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99, decisione che, secondo la Commissione, non avrebbe deciso in modo «definitivo» circa le misure di Stato, oggetto del procedimento, tra cui anche i costi a titolo di pensioni.

B. A sostegno della sua domanda di annullamento dell'articolo 2 della decisione della Commissione, del 25 gennaio 2012, la ricorrente deduce tre ulteriori motivi

11) Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di «buona amministrazione» e di «ragionevole durata» del procedimento

— per illegittima omissione dell'esame dell'esistenza, dal 1999, di una «sovracompensazione» conseguente alla «compensazione finanziaria», già constatata dal Tribunale con sentenza del 1° luglio 2008, nella causa T-266/02, Deutsche Post/Commissione;

12) Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE

— per difetto di motivazione della circostanza che nel caso di specie non sarebbe soddisfatto il quarto criterio della sentenza «Altmark»⁽⁴⁾;

13) Tredicesimo motivo, vertente sull'erronea applicazione della fattispecie dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

— in quanto la «compensazione finanziaria» soddisferebbe le condizioni di applicazione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

⁽¹⁾ Sentenza del 16 marzo 2004, Danske Busvognmænd/Commissione (T-157/01, Racc. pag. II-917).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

⁽³⁾ Sentenza della Corte del 13 Marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099).

⁽⁴⁾ Sentenza del 24 giugno 2003, Altmark Trans (C-280/00, Racc. pag. I-7747).

Ricorso proposto il 2 aprile 2012 — Schulze/UAMI — NKL (Klassiklotterie)

(Causa T-155/12)

(2012/C 165/52)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans Gerd Schulze (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. K. Lodigkeit)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie (Amburgo)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 30 gennaio 2012 (procedura di ricorso R 600/2011-4), nella parte in cui essa nega la registrazione del marchio «Klassiklotterie»;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Klassiklotterie» per prodotti e servizi delle classi 28, 35 e 41 (domanda n. 8 554 354)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «NKL-Klassiklotterie» per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41 (marchio n. 2 904 650)

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.

Ricorso proposto il 5 aprile 2012 — Sweet Tec/UAMI (Forma di un ovale)

(Causa T-156/12)

(2012/C 165/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Germania) (rappresentante: avv. T. Nägele)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 19 gennaio 2012, procedimento R 542/2011-1, relativa alla domanda di marchio comunitario n. 9 554 171;

— condannare l'UAMI alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un ovale, per prodotti delle classi 16 e 30 (domanda n. 9 554 171)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo e non sarebbe descrittivo per i prodotti oggetto del procedimento.

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Alstom e altri/Commissione

(Causa T-164/12)

(2012/C 165/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Alstom (Levallois Perret, Francia); Alstom Holdings (Levallois Perret); Alstom Grid SAS (Parigi, Francia) e Alstom Grid AG (Oberentfelden, Svizzera) (rappresentanti: avv. J. Derenne, e N. Heaton, P. Chaplin e M. Farley, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione del 26 gennaio 2012 contenuta nelle lettere n. D/2012/006840 e n. D/2012/006863 di trasmettere alla High Court of England and Wales taluni documenti presentati alla Commissione dalle ricorrenti (o dai loro predecessori) nell'ambito dell'inchiesta da essa condotta nel caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas (GU 2008 C 5, pag. 7) e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla trasmissione dei documenti di cui trattasi alla High Court of England and Wales in quanto:

— costituirebbe un errore di fatto e implicherebbe la divulgazione di informazioni fornite in tali documenti al fine di ottenere un trattamento favorevole, divulgazione che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, pregiudicherebbe gli interessi dell'Unione europea, contrasterebbe con il suo funzionamento e con la sua indipendenza, in particolare compromettendo l'efficacia globale del programma di trattamento favorevole che è applicato dalla Commissione e che riveste un'importanza fondamentale per la missione attuativa dell'articolo 101 TFUE incombente a quest'ultima;

— violerebbe il principio generale di diritto ad essere sentito e, in particolare, il punto 26 della comunicazione relativa alla cooperazione⁽¹⁾ dal momento che la Commissione non ha chiesto il consenso delle società interessate alla divulgazione delle informazioni da esse fornite per ottenere un trattamento favorevole, contenute nei citati documenti;

— costituirebbe una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE che si impone alla Commissione, dal momento che essa ha implicitamente respinto, senza dare spiegazioni, le contestazioni dei ricorrenti i quali sostenevano che alcune parti dei documenti di cui trattasi contenevano informazioni fornite per ottenere un trattamento favorevole.

2) Secondo motivo, vertente sulla domanda di annullamento della citata decisione in quanto:

— non potrebbe essere giustificata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, la trasmissione di informazioni riservate contenute nei citati documenti alla High Court of England and Wales affinché possano essere utilizzate nel procedimento inglese poiché la divulgazione di informazioni di tal tipo scoraggerà le imprese a contribuire alle inchieste della Commissione in futuro e ostacolerà in tal modo l'applicazione del diritto della concorrenza da parte della Commissione;

— la trasmissione di informazioni riservate contenute nei citati documenti alla High Court of England and Wales, nonostante quest'ultima avesse esplicitamente informato la Commissione che le avrebbe messe alla disposizione di terzi facenti parte di una cerchia di riservatezza, sarebbe incompatibile con il punto 25 della comunicazione relativa alla cooperazione;

— la tutela fornita nel caso di specie dalla cerchia di riservatezza non raggiungerebbe il livello richiesto dall'arti-

colo 339 TFUE e dal punto 25 della comunicazione relativa alla cooperazione e, trasmettendo le succitate informazioni riservate alla High Court of England and Wales la Commissione sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.

3) Terzo motivo, vertente sull'incompatibilità della decisione di trasmettere i documenti di cui trattasi alla High Court of England and Wales con il principio di proporzionalità, in quanto non era né adeguato né necessario che la Commissione trasmettesse la versione riservata di tali documenti con i loro allegati alla High Court dal momento che tali allegati non erano determinanti per risolvere le questioni fondamentali sottoposte alla High Court e il Tribunale, nella sentenza nella causa T-121/07, ha ommesso di fare riferimento al contenuto di tali documenti.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU 2004 C101, pag. 54).

Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Georgias e altri/Consiglio e Commissione

(Causa T-168/12)

(2012/C 165/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe), Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) e Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: M. Robson e E. Goulder, solicitors e H. Mercer, Barrister)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

— Condannare l'Unione europea e la Commissione e/o il Consiglio al risarcimento del danno cagionato, derivante dall'applicazione di talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, risarcendo ai ricorrenti ai sensi dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 340, secondo paragrafo, TFUE, gli importi di seguito indicati o qualunque altra somma che il Tribunale dovesse indicare:

i) EUR 469 520,24 o equivalente alla Trinity;

ii) EUR 5 627 020 o equivalente alla Georgiadis;

iii) EUR 374 986,57 o equivalente al Senatore Georgias;

- iv) qualunque somma che il Tribunale riterrà opportuna per risarcire il Senatore Georgias del danno morale allegato;
 - v) interessi al tasso annuo dell'8% sulle somme sopra indicate o a qualunque altro tasso che tale Tribunale potrebbe indicare;
- disporre un'indagine relativa al livello del danno subito dai ricorrenti, se e nei limiti in cui il Tribunale la ritenga necessaria;
- condannare la Commissione e/o il Consiglio alle spese sopportate dai ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del presente ricorso, diretto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea, i ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Con il suo primo motivo, i ricorrenti deducono quanto segue:
 - a seguito di comportamenti illegittimi nell'adozione del regolamento (CE) n. 412/2007 della Commissione, del 16 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 101, pag. 6):
 - i) errore manifesto di valutazione dei fatti unitamente a violazioni dei diritti della difesa e ad una tutela giurisdizionale effettiva;
 - ii) sviamento di potere;
 - iii) violazione dei diritti della difesa con riferimento ai rinnovi delle misure di congelamento dei capitali.
- 2) Con il suo secondo motivo, i ricorrenti deducono quanto segue:
 - il danno cagionato include:
 - i) la perdita di specifiche opportunità imprenditoriali a causa dell'applicazione extra-territoriale delle misure di congelamento dei capitali a tutti i soggetti interessati operanti all'interno dell'Unione europea;
 - ii) lo stress personale conseguente all'eventuale lucro cessante nell'Unione europea;
 - iii) le perdite derivanti dall'applicazione del suddetto regolamento al Senatore Georgias nel maggio 2007 e in occasione di ogni suo rinnovo e comportanti danni pecuniari e morali conseguenti alla sua interdizione dal territorio dell'Unione europea ed al suo assoggettamento a misure di congelamento dei capitali.

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — CHEMK e KF/Consiglio

(Causa T-169/12)

(2012/C 165/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia) e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russia) (rappresentante: B. Evtimov, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l'altro, della Russia (GU L 22, pag. 1) nella parte in cui riguarda le ricorrenti e
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione da parte delle istituzioni dell'articolo 11, paragrafo 9, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 12, del «regolamento di base»⁽¹⁾, nel non aver stabilito l'importo del margine di dumping delle ricorrenti. Inoltre, o in subordine, le istituzioni hanno commesso un errore di diritto e ecceduto i limiti del loro potere discrezionale nell'ambito delle loro competenze di valutazione prospettiva in forza dell'articolo 11, paragrafo 3, permettendo che le conclusioni sulla natura permanente del mutamento delle circostanze sussumessero le conclusioni sul dumping, viziando le conclusioni sulla modifica del margine di dumping nell'ambito del riesame intermedio e estendendo la portata della valutazione sulla persistenza del dumping in modo da includere/influenzare le conclusioni sul margine di dumping. Infine, le istituzioni hanno violato i diritti della difesa in materia di dumping delle ricorrenti in quanto non hanno comunicato a queste ultime il loro calcolo finale del dumping.

- 2) Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dalle istituzioni nell'aver concluso di dover procedere ad un adeguamento per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti della RFAI al prezzo di esportazione delle ricorrenti, nonché nell'aver constatato a tale proposito che le ricorrenti e la RFAI non costituivano un'entità economica unica.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte delle istituzioni, dell'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma e/o sugli

errori manifesti di valutazione da esse commessi nel concludere che non vi fosse un mutamento permanente delle circostanze per quanto riguarda la riduzione del margine di dumping delle ricorrenti.

(¹) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT